



Le aliquote **IMU (Imposta municipale propria)** e **TASI (Tributo per i servizi indivisibili)** vigenti per l'anno **2019** sono state stabilite dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. **17 del 30 marzo 2019**. Esse vengono di seguito riportate, unitamente alle relative fattispecie impositive.

Pr.	Fattispecie impositiva	Aliquote anno 2019 (per mille)	
		IMU	TASI
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ¹ , ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:	4,00	1,40
2	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ¹ e classificate nelle rimanenti categorie catastali ad uso abitativo (cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11), ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , e relative pertinenze come individuate e nei limiti indicati al precedente punto 1):	escluse	escluse ¹⁻³
3	Unità immobiliari non di lusso (pertanto non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) di cui all'art. 13, co. 2, decimo periodo, del <i>Decreto IMU*</i> (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co. 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica):	escluse	escluse
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del <i>Decreto IMU*</i> :	esenti	1,00 ⁴



5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	esenti	1,40 ⁵
6	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relativa pertinenza, classificata in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito, con apposito contratto scritto e registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente ed unitamente al proprio nucleo familiare, e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica: Attenzione: le aliquote da applicare nei casi di unità immobiliari concesse in comodato per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 1, co. 10, let. b), della L.S. 2016*, è prevista la riduzione della base imponibile del 50% ai fini dell'IMU e della TASI, sono quelle previste al successivo punto 13) per i "Restanti immobili".	5,50	1,40
7	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed a condizione che la stessa non risulti locata: Attenzione: aliquote previste per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che, in quanto non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non possono fruire delle agevolazioni previste dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.	5,50	1,40
8	Unità immobiliari regolarmente locate, con apposito contratto scritto e registrato, anche parzialmente ed a prescindere dalla natura e durata, fatta esclusione per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D:	6,00 ⁶	1,40 ⁶
9	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e regolarmente adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari:	6,00	1,40
10	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi non aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	10,60 ⁷	zero ⁸
	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1, D/2, D/7 e D/8 possedute da soggetti passivi aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	7,60 ⁹	1,40



11	Aree edificabili:	9,20	1,40
12	Terreni agricoli:	esenti	esclusi
13	Restanti immobili:	9,20 ¹⁰	1,40 ¹⁰

note

1	A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, <u>ove regolarmente dichiarata</u> , posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A seguito dell'esclusione dall'imposizione ai fini della TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, disposta dall'art. 1, co. 14, let. b), della L.S. 2016* e che coinvolge anche le fattispecie equiparate o equiparabili per Legge all'abitazione principale ai fini IMU, a decorrere dall'1 gennaio 2016, ricorrendone i presupposti, è da ritenersi superata la riduzione impositiva originariamente prevista per tale casistica dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, che rimane pertanto vigente soltanto ai fini della TARI nella misura di due terzi del tributo dovuto.
2	Ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale applicativo della IUC è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3	Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore è tenuto a versare la TASI nella percentuale del 90 per cento dell'ammontare complessivo dovuto, assumendo a riferimento l'aliquota TASI prevista al punto 13) per i "Restanti immobili".
4	Per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI non può eccedere l'1 per mille ai sensi dell'art. 1, co. 678, della L.S. 2014*.
5	A decorrere dall'1 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, co. 14, let. c), della L.S. 2016*, per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI è ridotta all'1 per mille con facoltà di modifica in aumento, sino al 2,50 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
6	Ai sensi dell'art. 1, co. 53 e 54, della L.S. 2016*, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI dovuta è ridotta al 75 per cento.
7	L'IMU dovuta è così suddivisa: 7,60 per mille a favore dello Stato (codice tributo F24 3925); 3,00 per mille a favore del Comune (codice tributo F24 3930).
8	Cio, stante la concorrente previsione di aliquota ai fini dell'IMU nella misura del 10,60 per mille, cui consegue l'azzeramento dell'aliquota ai fini della TASI per il raggiunto limite massimo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 1, co. 677, della L.S. 2014*.
9	IMU da versare interamente a favore dello Stato (codice tributo F24 3925).
10	Aliquota residuale da applicare anche nei seguenti casi: - unità immobiliari concesse in comodato, per le quali, ricorrendone i presupposti, ex art. 1, co. 10, let. b), della L.S. 2016*, è prevista la riduzione della base imponibile del 50 per cento; - unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, diverse da quelle indicate al punto 10 del superiore quadro di aliquote (l'IMU dovuta è così suddivisa: 7,60 per mille a favore dello Stato -codice tributo F24 3925-; 1,60 per mille a favore del Comune -codice tributo F24 3930-).

* **Decreto IMU:** D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
L.S. 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità anno 2014);
L.S. 2016: L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità anno 2016).



Detrazioni ed agevolazioni

Detrazione abitazione principale e relative pertinenze ai fini dell'IMU: € 200,00.

Anche per l'anno 2019 ed ai soli fini dell'IMU, al fine di incentivare e favorire un miglior decoro urbano del centro storico di Regalbuto, nella *Zona A* identificata nel vigente PRG, nel caso di rifacimento di prospetti esterni degli immobili o altri interventi di recupero edilizio purché sia compreso il rifacimento dei prospetti esterni, la cui non realizzazione comporta la decadenza del beneficio, regolarmente autorizzati da parte del Comune di Regalbuto, sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per i restanti immobili ad esclusione delle categorie del gruppo catastale D, è prevista la massima riduzione di aliquota consentita dalla normativa vigente previa presentazione del certificato di abitabilità con relazione fotografica resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pre e post intervento, che comprovi gli avvenuti lavori.

ATTENZIONE: Il diritto alle aliquote ridotte ed alle agevolazioni previste (es. *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza*), si rileva dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2020. Rimangono comunque salve le dichiarazioni già presentate a tal fine, a parità dei presupposti previsti per la spettanza delle predette aliquote.

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con **Bonifico Bancario** intestato a "Comune di Regalbuto (EN), Servizio di Tesoreria", c/o Unicredit S.p.A. – Agenzia di Regalbuto, Codice IBAN: IT 96 I 02008 83710 000300003773. Nella causale del versamento **dovranno essere riportati gli stessi dati contenuti nel modello F24**, ovvero: codice fiscale; imposta (IMU o TASI); codice tributo; anno di riferimento; - tipologia della rata ("Acconto", "Saldo" o "Unica soluzione").

Per le ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla sopracitata Deliberazione Consiliare approvativa delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni di imposta IMU e TASI per l'anno 2019.

*Indirizzo comunale di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti: **tributi.comune.regalbuto.en@pec.it**.*